



PROCEDURA PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ TRAINEESHIP CALL 2021

Versione 04 del 28/03/2022

I documenti ai quali si fa riferimento di seguito sono pubblicati alla pagina del portale di Ateneo www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all'estero – Erasmus+ – [Erasmus Traineeship](#)

CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ

Sulla base di quanto previsto dal bando e dall'[Accordo per la Mobilità](#), i contributi per la mobilità sono composti dalle seguenti voci:

- A. Borsa mensile di importo base (importi comunitari), variabile a seconda del Paese di destinazione;**
- B. Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate, sulla base dell'ISEE;**
- C. Contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità delle studentesse e degli studenti disabili e con esigenze speciali;**
- D. Contributo specifico "TOP-UP TRAVEL GREEN" dedicato al supporto di modalità di viaggio ecologico.**

L'ammontare dei contributi "A" e "B" sarà determinato moltiplicando il numero delle mensilità previste dall'Accordo per la Mobilità per l'importo mensile spettante. Al termine della mobilità, l'ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle date effettive di inizio e di fine del soggiorno Erasmus, moltiplicando l'importo giornaliero per la durata della mobilità. Ai fini del conteggio del periodo di mobilità, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati di 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.

Pertanto si invita a pianificare il periodo che si intende trascorrere all'estero facendo attenzione a non ridurre il numero di giorni previsto da borsa, per evitare al termine della mobilità di dover restituire all'Ateneo le somme relative ai giorni non usufruiti.

Per pianificare il periodo di mobilità, la/il Partecipante è invitata/o ad utilizzare il **calcolatore dell'Agenzia Nazionale Erasmus+** (disponibile alla pagina [Erasmus Traineeship](#))

Tuttavia, **fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 giorni)**, in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni del periodo di mobilità previsto dall'Accordo per la Mobilità, è previsto un arrotondamento. In tal caso, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato.



Sarà possibile combinare la mobilità all'estero con una componente virtuale, che preveda qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità per Traineeship concordata in sede di Learning Agreement for Traineeships. La mobilità all'estero dovrà comunque rispettare la durata minima prevista da programma (**60 giorni**), salvo applicazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE.

In caso di mobilità svolta parzialmente all'estero e parzialmente in modalità virtuale la mobilità sarà di tipo "blended". In caso di necessità, potrà essere previsto un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e all'estero, purché sia rispettata la durata minima della mobilità all'estero e l'attività sia conclusa entro il 30/09/2023.

Si precisa che, in caso di mobilità blended è prevista l'erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all'estero e in caso di mobilità esclusivamente virtuale non è prevista l'erogazione di alcuna borsa di mobilità. Come previsto dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, nel caso in cui la/il Partecipante svolga attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e la/il Partecipante avrà quindi diritto a ricevere il contributo spettante.

Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non consenta alla/al Partecipante di svolgere la mobilità all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai soli fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curriculare o nella tipologia B - tirocinio extra-curriculare volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari.

L'ACCORDO PER LA MOBILITÀ

Prima della partenza per il periodo di mobilità, ciascuna/ciascun Partecipante deve **OBBLIGATORIAMENTE** compilare ed inviare alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale una copia dell'[Accordo per la Mobilità Erasmus Traineeship](#) firmato.

NOTA BENE: non compilare l'Accordo per la Mobilità a mano, ma utilizza le funzionalità del pdf modificabile. Scarica dalla pagina [Erasmus Traineeship](#) e firma l'Accordo per la Mobilità e invialo tramite il seguente link [Google form](#). Per la compilazione del form sono disponibili le istruzioni alla pagina [Erasmus Traineeship](#). L'Accordo per la Mobilità deve essere inviato **CONTESTUALMENTE** al Learning Agreement for Traineeships debitamente compilato e firmato.

In seguito, copia dell'Accordo per la Mobilità controfirmata dalla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale sarà inviata alla/al Partecipante via email. Il pagamento sarà effettuato tramite accredito su conto corrente bancario (compreso "Bancoposta") **intestato o cointestato alla/al Partecipante**. Il codice IBAN indicato dalla/dal Partecipante deve far riferimento a un Istituto Bancario italiano/europeo



Il pagamento della borsa sarà effettuato sulla base delle tempistiche di ricezione da parte dell'ufficio dell'Accordo per la Mobilità firmato comprensivo del Learning Agreement for Traineeships. Per tutte/i le vincitrici e i vincitori di borsa Erasmus+ Traineeship, l'erogazione del contributo avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di invio dell'Accordo per la Mobilità alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi inviati dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà dal giorno 25 del mese successivo. Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.

Per tutte le mobilità verso Atenei aventi sede in uno dei Paesi Extra UE, tra cui Regno Unito, la Confederazione Svizzera e le Isole Faroe è necessaria la stipula di accordi. Gli studenti/esse in mobilità verso i suddetti paesi devono contattare almeno 2 mesi prima della partenza l'Ufficio internazionalizzazione della propria Scuola per consentire la stipula dell'accordo entro l'inizio della mobilità.

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

La mobilità può essere riconosciuta come parte integrante del programma di studi (tipologia A: tirocinio curricolare), oppure avvenire durante il corso di studi con crediti sovranumerari o senza riconoscimento in carriera o successivamente al conseguimento della Laurea (tipologia B: tirocinio extra-curricolare).

La tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) dichiarata nel modulo di candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella effettivamente svolta e risultante al termine della mobilità, pena la restituzione della borsa di studio percepita.

PRIMA dell'inizio del periodo di mobilità, la/il Partecipante deve confrontarsi con la/il docente referente di Dipartimento per compilare il "Learning Agreement for Traineeships" - sezione "**Before the mobility**" - ossia il programma di attività per il tirocinio, che sarà personalizzato sulla base dell'effettivo progetto che si intende realizzare.

Tale documento dovrà essere approvato e siglato dalla/dal docente referente di Dipartimento, dall'Istituzione/Ente ospitante e dalla/dal Partecipante stessa/o. Inoltre, in caso di tirocini di tipologia A, sul documento prima della partenza si dovrà concordare, direttamente con la/il propria/o docente referente di Dipartimento, le modalità per il riconoscimento accademico del tirocinio.

Il documento debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato, prima della partenza e CONTESTUALMENTE all'invio dell'Accordo per la Mobilità, alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale tramite il seguente link [Google form](#). Per la compilazione del form sono disponibili le istruzioni alla pagina [Erasmus Traineeship](#)



Ogni cambiamento sostanziale, durante la permanenza della/del tirocinante presso l'Istituzione/Ente ospitante, dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti utilizzando l'apposita sezione del Learning Agreement for Traineeships (sezione *During the Mobility*).

Si ricorda che non è consentito svolgere attività didattiche e dare esami presso UniTO durante il periodo di mobilità all'estero.

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Il programma Erasmus+ offre alle studentesse e agli studenti in mobilità un supporto linguistico online, denominato Online Linguistic Support - OLS (o analogo applicativo di formazione supporto linguistico che sarà rilasciato dalla Commissione Europea), nella lingua del Paese di destinazione della mobilità o nella lingua veicolare utilizzata per il tirocinio.

Il programma OLS prevede:

- Una valutazione iniziale della conoscenza della lingua, che rilascia un punteggio in linea con il CEFR (Common European Framework of Reference), da svolgere in prossimità dell'inizio della mobilità;
- Un corso di lingua interattivo e personalizzato in funzione del livello rilevato nella valutazione iniziale;
- Una valutazione finale del livello linguistico, che indicherà i progressi raggiunti, da svolgere al termine del periodo Erasmus.

Le credenziali per l'accesso al corso OLS verranno fornite in seguito alla ricezione dell'Accordo per la Mobilità debitamente compilato e firmato.

PERIODO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il periodo di mobilità Erasmus+ Traineeship deve essere **continuativo** e terminare entro il 30 settembre 2023, **per una durata minima obbligatoria di 2 mesi (=60 giorni), pena la revoca del contributo.**

Si precisa che, in caso di mobilità *blended*, la componente all'estero della mobilità dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi (60 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+ (Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina Erasmus Traineeship – Sezione Documenti). Un eventuale periodo di mobilità inferiore alla durata minima prevista, sarà ritenuto ammissibile solo a seguito dell'autorizzazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE all'Ateneo.

Nel caso in cui la/il Partecipante dovesse svolgere parte della mobilità all'estero e parte della mobilità nel paese di origine (modalità *blended*), dovrà restituire il contributo per i soli giorni di mobilità svolti dal paese di origine. Nel caso in cui la/il Partecipante, invece, svolga attività virtuale ma presso il paese



ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e la/il Partecipante non dovrà quindi restituire nessun importo.

Il conteggio dei giorni viene effettuato sulla base delle date effettive di inizio e fine del periodo di tirocinio. Dovrà essere indicato il periodo di mobilità svolto all'estero e l'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o *blended*).

Si segnala che, poiché la/il Partecipante può svolgere un massimo di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studio (24 mesi per gli iscritti alle lauree a ciclo unico) indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati (Erasmus per studio e/o Erasmus per Traineeship/Placement), la durata del periodo di Traineeship dovrà tenere conto dei mesi già usufruiti per non eccedere tale limite.

Nel caso di mobilità da effettuare in qualità di neolaureata/o il conteggio delle mensilità dovrà tener conto delle mensilità per Erasmus per studio e/o per Traineeship/Placement già usufruite nel corso di studi appena concluso.

Nel caso in cui la/il Partecipante per cause di forza maggiore o altre cause abbia necessità di **interrompere** per un periodo la permanenza all'estero oppure terminare anticipatamente la mobilità si prega di contattare la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale per avere istruzioni in merito. La **chiusura** dell'Ente ospitante per un breve periodo di ferie **non è tendenzialmente da considerarsi interruzione del periodo di mobilità**; in caso di chiusura prolungate (per esempio ferie nel periodo estivo), si prega di contattare l'Ufficio Mobilità Internazionale per avere istruzioni in merito.

PROROGA

In seguito all'inizio della mobilità, la/il Partecipante può richiedere una proroga del periodo di mobilità, tale proroga dovrà essere autorizzata per iscritto dalla/dal docente referente di Dipartimento e dall'Istituzione/Ente ospitante. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale **almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità** previsto dall'Accordo per la Mobilità. Si segnala che il soggiorno Erasmus+ Traineeship, comprensivo di eventuali proroghe, deve essere continuativo e, in ogni caso, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (o 24 mesi per gli iscritti alle lauree a ciclo unico), considerati anche gli altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all'estero per studio o per Traineeship/Placement nell'ambito del programma Erasmus+/LLP Erasmus. Inoltre, la mobilità deve terminare entro il 30 settembre 2023. In caso di disponibilità di budget, il periodo di proroga potrà essere finanziato fino ad un massimo di 90 giorni; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a "zero-grant").



DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine del periodo di Traineeship, la/il Partecipante **DEVE** farsi rilasciare dall'Istituzione/Ente ospitante il Learning Agreement for Traineeships - sezione **"After the Mobility"** ("Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise"). Il documento deve essere debitamente compilato e firmato dall'Istituto/Ente ospitante e certificare le date dell'effettivo periodo di tirocinio e l'attività di tirocinio svolta in accordo con la sezione "Before the mobility" del Learning Agreement. Dovrà essere indicato **il periodo di mobilità effettivamente svolto in presenza e l'eventuale periodo di mobilità svolto a distanza.**

CHIUSURA DEL PERIODO DI MOBILITÀ

Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo Erasmus+ Traineeship, la/il Partecipante deve provvedere alla chiusura amministrativa della mobilità consegnando **alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale il Learning Agreement for Traineeships - sezioni "Before the mobility" e "After the mobility"**, comprensivo inoltre di eventuali Change al Learning Agreement.

Il documento deve essere consegnato con una delle seguenti modalità (in alternativa):

- **inoltro dell'email ricevuta direttamente dal partner con in allegato il documento compilato e firmato**
- **invio diretto da parte del partner del documento compilato e firmato**

Il Learning Agreement for Traineeships rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con l'indicazione del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o *blended*).

Al termine del periodo di Traineeship viene garantito il riconoscimento delle attività indicate nel Learning Agreement for Traineeships e previste dal piano di studi della/o studentessa/studente, se portate a termine con successo; come da norma dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, tale riconoscimento può essere rifiutato solo se la/il Partecipante non raggiunge il livello di profitto richiesto dal soggetto ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento. Pertanto, nei casi in cui sia previsto un riconoscimento in carriera (tirocini curricolari e/o tirocini con riconoscimento CFU in sovrannumero), la/il Partecipante (inclusi gli studenti di Dottorato: nel caso in cui non sia previsto un riconoscimento in carriera, lo studente è invitato a contattare la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale) deve consegnare anche il **Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU**: il modulo dovrà essere regolarmente compilato per le parti di competenza ed **inviato via email in formato word/odt alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it)**, che lo trasmetterà al Dipartimento di riferimento ai fini del riconoscimento in carriera del tirocinio svolto all'estero.



Si precisa che la/il Partecipante è tenuta/o a compilare anche i campi relativi agli esami corrispondenti riconosciuti in carriera (Codice - Descrizione Esame - SSD - CFU): i dati necessari sono ricavabili dal Piano Carriera, coerentemente con quanto stabilito in sede di Learning Agreement for Traineeships con la/il docente referente. L'approvazione del modulo è invece di competenza della Commissione per la Mobilità Internazionale di riferimento.

Inoltre, nel caso in cui la/il Partecipante abbia realizzato un **viaggio ecologico**, secondo quanto previsto all'art. 4 del Bando Erasmus Traineeship della Scuola/Dipartimento di riferimento, dovrà provvedere ad inviare alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it) i **giustificativi di spesa** attestanti l'effettivo viaggio ecologico e il tempo necessario per raggiungere la destinazione. L'invio di tale documentazione dovrà essere contestuale all'invio della documentazione di chiusura del periodo di mobilità Erasmus Traineeship (LAT in versione ultima ed eventuale Modulo di richiesta riconoscimento CFU). In assenza dei giustificativi di spesa di cui sopra, non sarà possibile erogare il contributo **TOP-UP Travel Green**.

Per tirocini che si concluderanno dopo il 15 settembre 2023, la/il Partecipante dovrà comunque consegnare tutta la documentazione finale alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale entro la data ultima del 15 ottobre 2023. Per la chiusura definitiva della mobilità, la/il Partecipante deve inoltre trasmettere online **il Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione**, che verrà inviata via email dalla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale successivamente all'approvazione della documentazione di chiusura presentata.

RINUNCIA ALLA BORSA DI MOBILITÀ ERASMUS TRAINEESHIP E CAUSE DI RESTITUZIONE

Il periodo di mobilità all'estero deve avere una durata minima di **due mesi (60 giorni)**, al di sotto dei quali la/il Partecipante è tenuta/o alla restituzione dell'intero importo erogato.

Nel caso in cui, per sopraggiunti e giustificati motivi, la/il Partecipante decida di rinunciare alla borsa, dovrà formalizzare la sua rinuncia informando tempestivamente tramite comunicazione email la Scuola/Dipartimento di appartenenza e la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale.

Qualora siano già stati erogati i contributi finanziari, la/il Partecipante deve restituire l'importo percepito secondo le modalità comunicate direttamente dalla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. La restituzione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi vigente, qualora la/il Partecipante non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Istituto, sarà disposto il blocco carriera.



La/Il Partecipante che sia costretta/o a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'Accordo per la Mobilità, sarà tenuta/o alla restituzione dell'importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all'art. 5 dell'Accordo per la Mobilità Traineeship.

In caso di rientro dovuto per cause di forza maggiore prima di aver effettuato il periodo minimo, è necessario contattare la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale che, a sua volta, interpellerà l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE per avere istruzioni in merito.

La/Il Partecipante dovrà restituire l'intero importo del contributo e non avrà alcun riconoscimento dell'attività di tirocinio svolta all'estero in caso non presenti la documentazione relativa al periodo di mobilità, secondo quanto indicato all'art. 5 dell'Accordo per la Mobilità Traineeship.

In caso di mobilità svolta in modalità interamente virtuale svolta dal Paese di origine la/il Partecipante sarà tenuta/o alla restituzione del contributo, ma verrà garantito il riconoscimento delle attività formative previste dal Learning Agreement for Traineeships.

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

Nel caso di una mobilità presso uno degli Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, solitamente una copertura assicurativa sanitaria base è fornita dal servizio sanitario nazionale tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. Per chi si recasse in questi Paesi, è quindi raccomandata la stipula di un'assicurazione integrativa privata. La/Il vincitrice/vincitore non comunitaria/o, anche se in possesso di TEAM, non gode di analoga copertura sanitaria al di fuori dell'Italia. Le studentesse e gli studenti dovranno pertanto sottoscrivere una polizza sanitaria in forma privata.

Nel caso di una mobilità al di fuori dei Paesi sopracitati, la/il vincitrice/vincitore è tenuta/o ad informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante e dovrà stipulare adeguata assicurazione privata che abbia i requisiti per il soggiorno nel Paese, secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti in loco, e che preveda un'adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico.

La/Il vincitrice/vincitore si impegna inoltre a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria in atto COVID-19.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti siti:

- [Ministero della Salute – Assistenza sanitaria Paesi extra UE](#)
- [Unione Europea - Copertura sanitaria](#)

Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria COVID-19 si raccomanda di far riferimento alle indicazioni riportate sul portale istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – [MAECI](#) - e riportate sul sito ["Viaggiare Sicuri"](#) per determinare lo stato di sicurezza di ciascun Paese. Si consiglia inoltre di consultare il sito ["Re-open EU"](#).



COPERTURA ASSICURATIVA E ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO E/O DANNO ARRECATO A TERZI

Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di Traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all'assicurazione di responsabilità civile (copertura dei danni causati dalla/o studentessa/studente negli ambienti di lavoro) e alla tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro correlati all'espletamento dell'attività di tirocinio, sulle quali la/il Partecipante è tenuta/o ad informarsi prima dello svolgimento del periodo di mobilità.

In ogni caso la/il Partecipante, anche durante il periodo di permanenza all'estero (comprensivo di proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell'Università degli Studi di Torino relativamente all'espletamento dell'attività di tirocinio, sulla base dei contratti stipulati dall'Ateneo con le compagnie di assicurazioni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso www.unito.it » Università e Lavoro » Tutela, sicurezza e salute» [Assicurazioni](#)

La/Il Partecipante è tenuta/o ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.

A seguire è inoltre disponibile la circolare dell'Agenzia Nazionale LLP Italia in merito alla tutela assicurativa delle studentesse e degli studenti/laureate/i in mobilità per Traineeship.

Circolare sulla tutela assicurativa delle studentesse e degli studenti italiane/i in mobilità ERASMUS per Traineeship

Considerati i numerosi quesiti arrivati all'Agenzia Nazionale sulla tutela assicurativa delle studentesse e degli studenti italiane/i che si recano all'estero ai fini di una mobilità Erasmus per Traineeship, si riportano le indicazioni fornite nel mese di ottobre 2010, dall'Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL):

“I tirocini formativi o stage, come noto, sono configurati dalla normativa italiana - ai sensi del DPR 156/99 che ha modificato e integrato il DPR 567/96 - espressamente quali attività scolastiche anche agli effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto, la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi o di orientamento promossi dagli Istituti scolastici o dalle Università, è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.

Inoltre, è necessario distinguere tra tirocini effettuati in paesi dell'area comunitaria e quelli invece effettuati in area extracomunitaria.



Al riguardo, dalla normativa comunitaria di cui ai Reg. n.1408/71 e n.307/99, si può parlare – per la fattispecie - di un sistema speciale che trova le sue maggiori similitudini nel sistema dei c.d. “distaccati” (art. 14, paragrafo 1, lett. a) del reg. CEE n.1408/71), per il quale ove il distacco avvenga in un Paese comunitario e non superi i 12 mesi, salvo una proroga di altri 12, si applica la legislazione del Paese in cui ha sede l’impresa che ha operato il distacco: quindi, in caso di tirocinio o stage promosso da una Università o ente promotore, opererà la normale copertura assicurativa già prevista dall’ateneo interessato.

Diversamente, se il tirocinio è promosso in paesi extracomunitari con i quali non vige alcuna Convenzione di sicurezza sociale, stante il principio della territorialità, lo stagista dovrà essere assicurato dall’Università presso il paese ove effettua lo stage”.